



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2025

Oggetto: Perito industriale in meccanico – D.L. 34/2020 e SACE Emilia Romagna – tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti ad essi asserviti.

Rispondiamo in merito alla possibilità per un iscritto all'albo nella specializzazione in “meccanico” di essere identificato tra i “*tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti*”, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 34/2020 e D.Lgs. 192/2005, D.P.R. 75/2013, D.L. 145/2013 conv. in L. n. 9/2014.

Le attività di asseverazione, previste dagli articoli 119-121 D.L. 34/2020, sono attività professionali, il cui svolgimento è riservato al cd. “tecnico abilitato” ovvero al professionista abilitato alla progettazione di edifici ed impianti ad essi asserviti, identificato secondo le definizioni riportate dal D.Lgs. 192/2005, parimenti riportate dal regolamento modificativo, di cui al D.P.R. 75/2015, così come modificato ed integrato dal D.L. 145/2013 conv con L. 9/2014.

Infatti, il “Decreto rilancio”, nell’articolato specifico che riguarda gli interventi di efficientamento energetico, fa riferimento alle definizioni di “tecnico abilitato”, che l’ordinamento ha già individuato in materia di prestazioni energetiche degli edifici, di cui al D.Lgs. 192/2005.

Senza voler entrare nel merito della proliferante legislazione, che nel tempo si è confrontata nella materia, si può sinteticamente richiamare l’art. 1 comma 6 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2007 (Min. dello Sviluppo Economico e Min. Economia e Finanze), come modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”). “*Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*”, che stabilisce inequivocabilmente che:

“Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionali”.

Come si può agevolmente verificare, consultando il sito dell’ENEA:

(v.<https://www.energiaenologica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/documenti-di-riferimento/normativa-ecobonus.html>).

Sono cambiati nel tempo i parametri tecnici, ma non la definizione del professionista abilitato a svolgere questa attività specifica¹.

¹ L’art. 4 (rubricato: “Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica”), comma 1, lett. c) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 311/2006, stabilisce che con successivi del Presidente della Repubblica, sono definiti: ... (omissis):

c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica”.

L’attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all’articolo 4, comma 1 D.Lgs. 192/05 e succ. mod. ed integr. obbligatorio per i nuovi edifici (Art. 6, comma 1, D.Lgs. cit.) è, come precisato al comma 2 dell’allegato A, “il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato ... (omissis)”(art. 2, comma 2, All. A, D.Lgs 192/05).

Ciò sta a significare che l’attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica può essere realizzata solo da un “professionista abilitato”, secondo quanto stabilisce lo stesso articolo 26, comma 2, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituito dall’art. 16, comma 1 bis, D.Lgs. 192/05, modificato dall’art. 7 D.Lgs. 311/06 (“Abrogazioni e disposizioni finali”), il quale espressamente stabilisce che “Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali”.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2025

Ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 2, L. 10/91 e succ. mod. ed integr. in combinato disposto con il D.M. 19 febbraio 2007 e succ. mod. ed integr., in tema di riqualificazione energetica degli edifici, la definizione del “tecnico abilitato” delinea la figura professionale, cui il D.L. 34/2020 affida le attività di asseverazione.

Quanto sopra, vale ad evidenziare che i professionisti abilitati potranno esercitare tale attività “*nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente*” (D.M. 19 febbraio 2007 e D.I. Min. Economia e Finanze 26 ottobre 2007).

Quindi, è la legge primaria, che regola l’esercizio delle singole professioni, organizzate in Ordini e Collegi, ad essere il criterio di riferimento al quale riferire i limiti di competenza e, quindi, la scelta del tecnico abilitato.

Il DPR 75/2013, con l’art. 2 comma 3 individua la figura del “tecnico abilitato”, che può svolgere l’attività di certificazione energetica senza ulteriori titolo o corsi formativi.

In particolare, l’art. 2 comma 3 lett. c) DPR 75/2013 stabilisce che il “tecnico abilitato” deve possedere almeno uno dei requisiti di cui al comma 3 ovvero “*essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) ed essere iscritto al relativo ordine professionale e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi*”, senza necessità di conseguire l’attestato di frequenza con esame finale, previsto dal successivo comma 4.

Infatti, l’art. 2, comma 3 lett. c), DPR cit. considera “tecnico abilitato” ai fini della attestazione della prestazione energetica degli edifici, i periti industriali, iscritti nel relativo albo professionale, con indirizzo di specializzazione in: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni.

Nelle immediatezze dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 75/2013, il CNPI depositò istanza di parere e chiarimenti al MISE, in merito alla possibilità di allargare la platea di specializzazioni, nel qualificare la definizione di “tecnico abilitato”, allegando alla richiesta di parere, datata 15 luglio 2013 Prot. 3335/GG/ff, la Circolare 26/2013 e la Circolare 11 luglio 2013 Prot. 3245/GG/ff, predisposte in commento alla pubblicazione in gazzetta ufficiale del DPR 16 aprile 2013 n. 75.

Per questi motivi, tenuto conto che i limiti delle competenze sono stabilite dalla legge e che è la legge medesima a stabilire i criteri di scelta del “tecnico abilitato”, il D.P.R. 75/2013, come integrato dal D.L. n. 145/2013², per la professione di perito industriale elenca le specializzazioni cui l’ordinamento affida le competenze all’asseverazione.

² l’art. 2 comma 3 del DPR 75/2013 limitava in maniera eccessivamente stringente, a giudizio del Consiglio nazionale dei Periti Industriali, il numero di specializzazioni abilitanti alla certificazione energetica, senza ulteriori corsi formativi, a quella in “elettrotecnica ed automazione”, “edilizia”, “termotecnica” e “meccanica”, si volle argomentare, con il principio appunto dell’ “affinità”, la possibilità di allargare le maglie della norma regolamentare, onde consentire anche ad altre specializzazioni, come quelle in elettronica e telecomunicazioni, la possibilità di esercitare l’attività suddetta senza dover conseguire ulteriori attestati di formazione.

Tali argomentazioni furono sostenute in sede consultiva al MISE ed in ogni sede o altro tavolo istituzionale. L’interlocuzione istituzionale comportò la modifica quasi immediata del punto controverso di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75, con un **Decreto Legge del 23 dicembre 2013 n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9**, recante: «Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.» (in **Gazz. Uff. n.43 del 21 febbraio 2014**), che, tra gli altri interventi legislativi, all’art 1 commi 8 ter e seguenti recepì in parte le riflessioni giuridiche approntate dal Consiglio nazionale ed integrò le condizioni di svolgimento dell’attività di certificatore energetico, come segue:

“8-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 3, lettera a), le parole da: «LM-4» a: «LM-73» sono sostituite dalle seguenti:



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2025

Le specializzazioni della professione di perito industriale, cui il Legislatore ha assegnato le attività di:

- certificatore energetico senza ulteriori corsi di formazioni;
- di asseverazione, per applicazione dell'art. 119 D.L. 34/2020, (senza che i corsi di formazione possano influenzare l'individuazione del tecnico abilitato già indicato dalla legge).

sono quelle in “edilizia”, “elettrotecnica”, “meccanica” e “termotecnica”, di cui all'art. 2 comma 3 lett. c) D.P.R. n. 75/2013, nonché quelle in “*aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmecanica, metalmeccanica*”, di cui al D.L. n. 145/2013, conv. con Legge n. 9/2014, con esclusione di quella in elettronica e telecomunicazioni e delle altre per le quali si era invocato il principio dell'affinità.

****.*.**.*****

Inoltre, la competenza ad effettuare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici da parte del perito industriale, iscritto al relativo ordine, in una delle specializzazioni previste dall'art. 2 comma 3 lett. c) DPR 75/2013 e s.m.i., deriva dalla considerazione che egli esercita l'attività all'interno delle proprie competenze professionali e, quindi, non deriva la propria competenza tecnica specifica da una formazione ulteriore rispetto a quella maturata con il conseguimento dei titoli di studi stabiliti e dimostrati con il superamento del concorso pubblico - esame di Stato per abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale.

A ciò va aggiunto che all'articolo 2 comma 3, del DPR 75/2013 è previsto che il tecnico sia “*abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti*”.

Infatti, il decreto si riferisce al “tecnico abilitato” competente alla progettazione di edifici ed impianti, con riferimento alla progettazione dell’“involucro” dell'ambiente climatizzato ovvero alla dispersione energetica di tutti gli elementi edilizi (pareti, vetrate, solai, soffitti, etc.), della quale il tecnico abilitato è chiamato a determinare il grado di dispersione termica, ai fini del rendimento energetico dell'edificio.

Si ricorda che le norme che recepiscono le direttive comunitarie (D.lgs. 192/2005, D.lgs. 115/2008) si armonizzano con la normativa tecnica nazionale vigente in materia del rendimento energetico degli edifici.

«LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73» e le parole da: «4/S» a: «77/S» sono sostituite dalle seguenti: «4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S»;

b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: «termotecnica,» sono inserite le seguenti: «aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmecanica, metalmeccanica,»;

c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole da: «LM-17» a: «LM-79» sono sostituite dalle seguenti: «LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79» e le parole da: «20/S» a: «86/S» sono sostituite dalle seguenti: «20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S»;

d) all'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi»;

e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1»;

f) all'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010»; g) all'allegato 1, le parole: «64 ore» sono sostituite dalle seguenti: «80 ore». 8-quater. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, dopo la parola: «locazione,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno.»».



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2025

In particolare, all'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 192/2005, come ulteriormente specificato dall'art. 2, comma 3, D.M. 26 giugno 2009 (*"Linee guida per la certificazione energetica degli edifici"*) si definisce edificio *"un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi; l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi ad un intero edificio ovvero a parti di edificio progettato o ristrutturato per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti"*.

La norma non fa menzione delle modalità costruttive né della natura dei materiali per costruire un edificio, che ben possono essere, ad esempio, di muratura invece che di cemento armato.

Pertanto, tali interventi edilizi sono da ritenersi relativi ad interventi sull'involucro degli edifici, come sul tema si è attardata l'Agenzia delle Entrate, con circolare n 36/E del 31 maggio 2007, richiamando il D.M. 19 febbraio 2007.

A ciò aggiungasi che il citato D.M. 19 febbraio 2007, prima che fosse sostituito dal D.M. 26 ottobre 2007, coordinato con il D.M. 7 aprile 2008, all'art. 1, comma 6, chiariva testualmente che *"Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali"*, con l'applicazione delle definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni (art. 1, comma 7, DM 19.2.07).

Ciò considerato, sono le norme di settore che individuano quali siano gli impianti asserviti agli edifici, di cui discute il D.lgs. 115/2008. Essi sono quelli indicati all'art. 1 D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 *"ovvero gli impianti elettrici, di riscaldamento e climatizzazione, radiotelevisivi ed elettronici, idrici e sanitari, gas, sollevamento di persone o cose, posti al servizio degli edifici"* (così, TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 16 giugno 2009, n. 956).

Quindi, tenendo conto degli orientamenti ministeriali in relazione al DPR 75/2013 di "attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia", è necessario ribadire che la materia investe il comportamento energetico degli edifici e degli impianti.

Sicché, laddove il regolamento si occupa della competenza relativa alla *"... progettazione di edifici ..."* sia corretto intendere tale competenza riferita solo ed esclusivamente alla valutazione del comportamento termico/energetico dell'involucro edilizio (quali pareti, solai, serramenti, ecc.) contenente il volume climatizzato, e non competenze prettamente urbanistiche, architettoniche o strutturali.

Concludendo, le attività di asseverazione, di cui all'art. 119 D.L. 34/2020 e di attestazione della prestazione energetica, possono essere realizzate dal perito industriale con specializzazione in meccanica, dal momento che tale specializzazione rientra tra quelle che definiscono il "tecnico abilitato", senza che debba conseguire altri titoli formativi o seguire altri corsi integrativi o attestati di frequenza.